

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

24 SET. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 24 SET. 2004 NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | IANNARILLI | Antonello | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | PRESTAGIOVANNI | Bruno | " |
| AUGELLO | Andrea | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| CIARAMELLETTI | Luigi | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIOCCHETTI | Luciano | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| FORMISANO | Anna Teresa | " | VERZASCHI | Marco | " |
| GARGANO | Gialio | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO, ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N. - 900 -

OGGETTO:

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per i Trapianti e Patologie connesse ex art. 10 della legge regionale 57/2003



900 24 SET. 2004

OGGETTO: Approvazione dello Statuto dell'Agenda Regionale per i Trapianti e Patologie connesse ex art. 10 della legge regionale 37/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 "Istituzione dell'Agenda regionale per i Trapianti e le patologie connesse" di seguito denominata Agenda, con sede legale in Roma;

VISTI in particolare il comma 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale 37/03 che prevedono, rispettivamente, che il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, entro sessanta giorni dalla nomina, adotta lo Statuto dell'Agenda in cui sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui all'art. 4 e che lo Statuto sia approvato dalla Giunta Regionale che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 25 febbraio 2004 con la quale il Prof. Carlo Umberto Casciani è stato nominato Presidente dell'Agenda;


VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 17 marzo 2004 con la quale sono stati nominati i Vice Presidenti dell'Agenda nelle persone del Dott. Salvatore Emilio Maria Di Giulio e Dott. Alessandro Sabato;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. TO117 del 16/04/04 con il quale è stato costituito il Collegio dei Revisori dell'Agenda;

VISTA la propria deliberazione n. 389 del 14/05/04 concernente "Presenza d'atto dell'avvio dell'Agenda Regionale per i Trapianti e Patologie connesse, istituita con la legge regionale 37/03-Finanziamento per le spese di avvio e di primo funzionamento";

CONSIDERATO che le strutture competenti dell'Assessorato alla Sanità hanno effettuato una istruttoria sul testo dello Statuto elaborato dal Presidente dell'Agenda d'intesa con i Vice Presidenti, composto da n. 22 articoli ed 11 pagine e dallo stesso Presidente trasmesso all'Assessore alla Sanità con nota pervenuta in data 22 luglio 2004 prot. n. 84038;

TENUTO CONTO che anche a seguito di alcune indicazioni tecniche e formali emerse in sede di istruttoria sono state apportate alcune modificazioni ed integrazioni recepite nel testo adottato con decreto del Presidente dell'Agenda n. 7 del 3 settembre 2004;



M

900 24 SET. 2004

ACCERTATO che lo Statuto, parte integrante del sopra citato decreto, è conforme alla legge regionale 37/03;

RIENUNTO OPPORTUNO di approvare lo Statuto dell'Agenzia per i Trapianti e Patologie connesse, adottato con Decreto n. 7 del 3 settembre 2004, composto da n. 22 articoli ed 11 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non è soggetto alla "Procedura di concertazione" con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente accolte

Di approvare lo Statuto dell'Agenzia per i Trapianti e Patologie connesse, adottato con Decreto n. 7 del 3 settembre 2004, composto da n. 22 articoli ed 11 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di disporre la pubblicazione sul B.U.R.



"statuto Agenzia
settembre 04 n. 7.00

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

27 SET. 2004



MA



AGENZIA REGIONALE DEL LAZIO PER I TRAPIANTI E PATOLOGIE CONNESSE

Presidente: Prof. C.U. Casciani



Agenzia Trapianti e
Patologie Connesse
Lazio



STATUTO

ALLEG. alla DELIB. N. 900

DEL 24 SET 2004

Art. 1 (Istituzione)

1.- L'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio, istituita con legge regionale 3 novembre 2003, n. 37, di seguito denominata Agenzia, ha sede legale ed amministrativa in Via dell'Archiginnasio s.n.c., Località Torrenova, 00133 Roma.

2.- Il Presidente, d'intesa con i Vicepresidenti, determina e può modificare il luogo della sede, nell'ambito del Comune di Roma.

3.- L'Agenzia può stabilire sedi secondarie, se necessarie per svolgere le proprie attività.

Art. 2 (Natura giuridica e finalità)

1. - In conformità alla legge istitutiva, l'Agenzia è ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. - L'Agenzia, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 3, opera con finalità di consulenza e supporto tecnico scientifico nei confronti della Regione, delle aziende unità sanitarie locali di seguito denominate aziende (A.S.L.) delle aziende ospedaliere (A.O.), del centro regionale per i trapianti e di tutti gli organismi che si occupano di trapianti di organi sul territorio regionale.

3.- L'Agenzia può, nell'ambito delle proprie competenze, fornire prestazioni remunerate ad università, istituti di ricerca ed altri enti pubblici e privati.

4. - L'Agenzia può svolgere, anche in collegamento con altri enti, ogni attività rivolta a perseguire, direttamente o indirettamente, le proprie finalità.

Art. 3 (Competenze)

1. - L'Agenzia svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove la collaborazione e la reciproca integrazione tra unità operative di enti diversi, nel campo dei trapianti, e le coordina per il raggiungimento di obiettivi comuni mediante un'attività collegiale e la definizione di codici concordati di comportamento clinico, assistenziale e di ricerca;

b) formula proposte all'Assessorato competente in materia di sanità, finalizzate all'adozione di linee guida e di protocolli operativi, al fine di garantire uno standard uniforme ed elevato delle prestazioni ed una più razionale distribuzione delle risorse; quale organo di consulenza e

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

supporto tecnico scientifico, esprime pareri per l'accreditamento, la definizione degli standard, il controllo di qualità dei centri dei trapianti e per la organizzazione delle banche dei tessuti, dell'osso e delle cellule, anche mediante verifiche periodiche della loro idoneità.

c) formula proposte di riorganizzazione del settore di competenza alle aziende sanitarie e all'Assessorato regionale competente in materia di sanità, *formula proposte per la collaborazione, nel medesimo settore di competenza, con enti di altre regioni interessate in organici bacini di utenza.* Formula proposte per la Collaborazione anche con enti nell'ambito della Comitato Europeo.

d) *elabora progetti e formula proposte alle A.S.L. ed alle A.O. e ai fini della realizzazione di servizi comuni, necessari per una più efficace attività delle unità operative;*

e) formula, proposte all'Assessorato regionale competente in materia di sanità, finalizzate all'attivazione o al potenziamento dei dipartimenti di urgenza e di emergenza, nonché dei centri di rianimazione e neuroranimazione in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti);

f) formula proposte all'Assessorato regionale competente in materia di sanità finalizzate all'aggiornamento permanente degli operatori sanitari e amministrativi coinvolti nelle attività commesse all'effettuazione dei trapianti, in attuazione dell'articolo 21, comma 4, della legge n. 91 del 1999; *quale ente di consulenza e supporto tecnico scientifico esprime pareri sulla medesima materia;*


g) favorisce lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica a supporto dell'attività di trapianto, delle patologie collegate e delle biotecnologie associate, anche grazie a collaborazioni con enti di ricerca nazionali e internazionali, finanziatori istituzionali della ricerca nazionali e internazionali e aziende farmaceutiche, biotecnologiche e produttrici di tecnologie elettromedicali; *può cooperare con enti pubblici e privati nell'ambito di strutture diagnostiche ed assistenziali nel campo dei trapianti e delle patologie commesse, in funzione dello sviluppo della ricerca clinica;*

h) promuove di concerto con il centro regionale per i trapianti la realizzazione di campagne informative al fine sia di sviluppare nell'opinione pubblica una maggiore propensione alla donazione di organi a scopo di trapianto sia di diffondere la conoscenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dalle strutture che operano sul territorio regionale.

Art. 4 (Organi)

1. - Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Presidente e due Vicepresidenti;
 - b) il Collegio dei revisori.

2.- *Il Presidente ed i Vicepresidenti, quando sono riuniti in collegio, costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o, in via telematica.*



COPIA
COMITATO EUROPEO
ALL'ORGANISMO

Art. 5

(Dimissioni e decadenza dei componenti)

1. - In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, il Presidente, i Vicepresidenti o i componenti del Collegio dei revisori sono sostituiti con le stesse modalità previste per la loro nomina.
- 2- I Vicepresidenti ed i Componenti del collegio dei revisori che vengono nominati successivamente alla costituzione degli organi rimangono in carica sino alla scadenza degli stessi.
- 3 - I componenti di organi collegiali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono.
4. - Il Presidente, venuto a conoscenza di una causa di decadenza, ivi comprese le cause di incompatibilità sopraggiunta, o delle dimissioni di un componente degli organi dell'Agenzia, ne dà comunicazione all'organismo competente per la sostituzione.

Art. 6

(Presidente)

1. - Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Agenzia e sovrintende all'attività complessiva della stessa, di cui è responsabile nei confronti della Regione.
2. - Per l'esercizio delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato da due Vicepresidenti.
3. - Il Presidente può delegare a ciascuno dei Vicepresidenti l'approfondimento o la trattazione di singole questioni e incaricarli di seguire settori di attività.
4. - Il Presidente e i Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di trapianti. Il presidente è nominato su designazione del Presidente della Giunta regionale.
5. - In caso di impedimento, il Presidente è sostituito, per il compimento degli atti necessari ed urgenti, dal Vicepresidente più anziano nella carica o di età, in caso di pari anzianità nella carica.
6. - Il Presidente e i Vicepresidenti durano in carica cinque anni, che decorrono dalla data di insediamento del Presidente. Gli organi scaduti devono essere nominati obbligatoriamente entro il termine di 45 giorni dalla scadenza del termine di durata. In tale periodo gli stessi possono adottare solo gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Decorso il sopra citato termine senza che si sia proceduto al rinnovo gli organi decadono ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1993 n. 12.
7. - Al Presidente ed ai Vicepresidenti spetta un'indennità annua lorda, determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio) e dalle successive modificazioni di tale disciplina.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Chianchi



Art. 7

(Compiti del Presidente)

1. - Il Presidente ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Agenzia e, in particolare, adotta di intesa con i Vicepresidenti:
 - a) lo statuto e il regolamento interno;
 - b) il programma annuale di attività;
 - c) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto generale annuale;
 - d) il provvedimento costitutivo del comitato scientifico;
 - e) gli atti relativi al conferimento dell'incarico al direttore amministrativo di cui all'articolo 11, comma 1, all'assegnazione allo stesso delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma annuale di attività e alla verifica della realizzazione degli obiettivi medesimi;
 - f) la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

2.- *Il Presidente esercita ogni altra competenza non riservata esclusivamente ad altri organi dell'Agenzia.*

Art. 8

(Ufficio di Presidenza Intesa)

1. - Il Presidente ed i Vicepresidenti si riuniscono in Ufficio di Presidenza per l'esame delle questioni nelle quali è richiesta l'intesa tra il Presidente ed i Vicepresidenti, se il Presidente considera opportuno che vi sia una trattazione collegiale, e per l'esame di ogni altra questione il Presidente ritenga di sottoporre alla valutazione e alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza.

2.- L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente con preavviso di tre giorni, anche a mezzo fax o posta elettronica. In caso di urgenza è convocato con preavviso di 48 ore. L'avviso di convocazione contiene la indicazione delle materie da trattare. In ogni caso si riunisce validamente quando sono presenti tutti i suoi componenti; sull'accordo di essi può deliberare anche su argomenti non comunicati previamente.

3.- *Fatte salve le intese di cui all'art. 7, le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza. E' sempre necessario il voto favorevole del Presidente.*


4.- Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono essere chiamati ad assistere il Direttore amministrativo e i componenti del Collegio dei revisori.

5.- Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, *per consultazioni in relazione alle questioni da trattare, componenti del Comitato scientifico o altri esperti e chiunque ritenga utile per fornire chiarimenti o comunicazioni.*

6.- Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza viene redatto un verbale, contenente le determinazioni assunte, a cura di uno dei componenti o del Direttore o di altro dipendente dell'Agenzia incaricato.

7.- Il verbale è approvato, salvo casi di urgenza, di regola nella riunione successiva ed è firmato dal Presidente e da chi ha svolto le funzioni di segretario. L'accesso ai verbali è consentito nei casi e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Art. 9

(Attività di indirizzo)

Il Presidente, nell'ambito della propria funzione di indirizzo in ordine alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di competenza del Direttore, definisce, d'intesa con i Vicepresidenti, requisiti, standard, criteri metodologici in particolare per:

- a) l'elaborazione del bilancio di previsione;
- b) l'elaborazione del Piano annuale di attività;
- c) il controllo di gestione;
- d) l'adozione di atti relativi a procedure di gara e alla stipula di contratti;
- e) l'adozione di atti relativi al conferimento di incarichi per prestazioni professionali;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi;
- g) l'organizzazione della struttura amministrativa nonché l'articolazione dell'orario di lavoro.

Art. 10

(Attività di controllo)

Per lo svolgimento dei propri compiti, i titolari di organi dell'Agenzia possono esaminare la documentazione amministrativa e contabile, nel rispetto degli obblighi di riservatezza in relazione alla natura e al contenuto degli atti.

Art. 11

(Collegio dei revisori)

1. - Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
2. - Il collegio dei revisori resta in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che ha provveduto alla costituzione e prosegue, comunque, le proprie funzioni fino al rinnovo dell'organo, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993 n.12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).
3. - In caso di vacanza di uno o più componenti del Collegio a seguito di dimissioni o di qualsiasi altra causa, il Presidente dell'Agenzia provvede immediatamente a chiedere una nuova nomina all'Amministrazione regionale. In caso di dimissioni il Revisore dei conti resta in carica fino al momento della nomina del nuovo componente il collegio.
4. - Il Revisore che, senza giustificato motivo scritto, non partecipa durante un esercizio a tre riunioni consecutive del collegio, decade dall'ufficio.
5. - Il Collegio dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
C. Confalonieri

6. - Ai componenti del Collegio dei revisori spetta il trattamento economico determinato ai sensi della legge regionale n. 46 del 1998.

Art. 12

(Compiti del Collegio dei revisori)

1. - Il Collegio dei revisori vigila sull'attività dell'Agenzia e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, *effettua periodiche verifiche di cassa*. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
2. - Gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi al Collegio dei revisori dal Direttore entro cinque giorni dalla loro adozione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro quindici giorni ed ha facoltà di acquisire tutta la documentazione d'ufficio.
3. Il Collegio dei revisori riferisce sui risultati dell'attività di controllo alla Giunta regionale e trasmette alla stessa una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia.

Art. 13

(Funzionamento del Collegio dei revisori)

1. - La prima convocazione di insediamento del Collegio dei Revisori è effettuata dal Presidente entro quindici giorni dalla data di nomina del collegio stesso.
2. - L'Agenzia mette a disposizione del Collegio dei Revisori, il personale e i mezzi necessari al suo funzionamento.
3. - Il Collegio è convocato dal suo Presidente. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del medesimo sono svolte dal membro più anziano di età.
4. - Delle riunioni del Collegio è redatto un processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti e trasmesso al Presidente dell'Agenzia.
5. - Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
6. - Il Collegio delibera validamente con la presenza di almeno due dei suoi componenti. In tal caso la decisione di formulare osservazioni sugli atti sottoposti a controllo può essere validamente assunta solo con identità di valutazione di entrambi i presenti.
7. - *Per lo svolgimento dei propri compiti i Revisori hanno accesso, anche singolarmente, agli uffici dell'Agenzia, possono esaminare la documentazione amministrativa e contabile ed estrarne copia.*

Copia conforme all'originale
C. C. S. P.

Art. 14
(Comitato scientifico)

1. - Il Presidente ed i Vicepresidenti si avvalgono della consulenza di un Comitato scientifico, costituito ai sensi dell'art. 6 della legge 37/2003, e composto dal Presidente stesso e da dodici membri di cui:
 - a) sei responsabili delle strutture autorizzate ad effettuare i trapianti,
 - b) sei nominati dal Presidente, sentiti i Vicepresidenti, tra studiosi e scienziati di fama internazionale nell'area dei trapianti d' organo e delle terapie connesse.
- 2.- Il Comitato scientifico resta in carica per la durata del mandato del Presidente che ha provveduto alla costituzione.
- 3- Il Comitato scientifico elegge al suo interno il proprio Presidente.
- 4- Alle riunioni del Comitato scientifico possono essere invitati a partecipare esperti, con compiti consultivi.
- 5.- Il regolamento interno di cui al successivo articolo 16 definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato scientifico.

Art. 15
(Commissioni di studio e referenti – Comitati)

- 1.- Nell'ambito dei finanziamenti previsti ad hoc nel bilancio di previsione, il Presidente, d'intesa con i Vicepresidenti riuniti in Ufficio di Presidenza, può costituire commissioni di studio e referenti, definendo la materia o l'oggetto di competenza, la durata, la composizione e ne designa il coordinatore.
- 2.- Ai componenti le Commissioni è attribuita una indennità di presenza prevista dalla legge 18 febbraio 2002, n. 6.
- 3.- Il Presidente, d'intesa con i Vicepresidenti riuniti in Ufficio di Presidenza, può istituire un Comitato dei sostenitori e finanziatori dell'Agenzia. Al Comitato possono essere ammessi enti e privati che sostengono finanziariamente la attività dell'Agenzia o singoli progetti di essa. Il Comitato può essere consultato dagli organi dell'Agenzia ed essere informato sull'andamento e sui risultati delle attività e dei progetti finanziati.
- 4.- Il Presidente, d'intesa con i Vicepresidenti riuniti in Ufficio di Presidenza, può istituire un Comitato consultivo per il coordinamento con enti omologhi o in relazione agli accordi di collaborazione previsti dall'art. 3, comma 1, lett. e).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Art. 16

(Approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti)

- 1.- Lo Statuto dell'Agenzia è adottato dal Presidente d'intesa con i Vicepresidenti riuniti in Ufficio di Presidenza ed è sottoposto alla approvazione della Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.
2. - Le modifiche dello statuto, adottate dal Presidente d'intesa con i Vicepresidenti riuniti in Ufficio di Presidenza, sono egualmente sottoposte alla Giunta regionale per l'approvazione.
- 3.- Con uno o più regolamento interni adottati, entro trenta giorni successivi all'approvazione della statuto, dal Presidente d'intesa con i Vicepresidenti riuniti in Ufficio di Presidenza sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della Agenzia ed in particolare sono determinate le norme di organizzazione e di controllo interno, la dotazione organica, le procedure per la formazione degli strumenti contabili, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del comitato scientifico.
- 4.- Con la medesima procedura è adottato ogni altro regolamento necessario per il buon andamento dell'Agenzia, per l'attività degli organi, delle commissioni e dei comitati.

Art. 17

(Organizzazione e personale)

1. L'Agenzia ha una struttura amministrativa cui è preposto un Direttore Amministrativo nominato dal Presidente dell'Agenzia, d'intesa con i Vicepresidenti e scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e con una provata esperienza nella direzione amministrativa di enti, aziende e strutture pubbliche o private.
2. Il regolamento di cui all'articolo 16 determina le modalità di organizzazione della struttura di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo di cui al comma 1 è a tempo pieno. L'incarico del Direttore è di tipo dirigenziale ed è conferito per un periodo non superiore ad anni 5 (cinque) ed è rinnovabile. Il trattamento economico del Direttore amministrativo è definito dal regolamento interno dell'Agenzia di cui all'art. 10 della legge regionale 3 novembre 2003 n. 37.
4. Il personale dell'Agenzia gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.
5. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Agenzia si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione Lazio.
6. L'Agenzia può, altresì, avvalersi:
 - a) di personale comandato dalla Regione Lazio, dalle aziende A.S.L., dalle A.O. e dagli altri enti pubblici; il personale comandato conserva integralmente lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza;
 - b) di società o singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Art. 18

(Compiti del Direttore amministrativo)

1. - Il Direttore amministrativo ha la responsabilità della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia, e svolge un'attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale dell'Agenzia. Il Direttore è personalmente responsabile della regolarità degli atti, della gestione e dei relativi risultati.

2.- In particolare, il Direttore:

- a) Assiste, se richiesto, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza fungendo da segretario e ne redige i verbali;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) coadiuva il Presidente e ne attua gli indirizzi e le direttive;
- d) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici amministrativi;
- e) adotta gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, e ne assume la responsabilità;
- f) predispone gli atti per la formulazione del bilancio e del rendiconto e cura l'istruttoria di ogni atto da sottoporre all'esame degli organi dell'Agenzia;
- g) firma e risponde della legittimità degli atti. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario o dirigente preposto alla ragioneria e ne rispondono in solido;
- h) cura l'esercizio dei poteri di spesa ai fini dell'attuazione dei piani annuali e pluriennali, ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture, prestazioni, adottando tutti i provvedimenti necessari e stipulando i relativi contratti, nonché l'esercizio dell'attività contrattuale dalla quale derivi un'entrata per l'Agenzia;
- i) predispone una relazione annuale per il Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 19

(Finanziamento)

1.- Il finanziamento dell'Agenzia è assicurato mediante:

- a) quote di fondo sanitario regionale di parte corrente ed in conto capitale, determinate secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione alle attività svolte dall'Agenzia ai sensi della legge regionale 37/2003;
- b) introiti derivati dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi;
- c) somme stanziato nei bilanci della Regione Lazio e degli enti locali per l'esercizio di attività assegnate all'Agenzia;
- d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, di enti e privati per specifici progetti;
- e) lasciti e donazioni.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

De Rosa



Art. 20

(Bilancio annuale di previsione, rendiconto generale annuale e programma pluriennale di attività)

1. - Il bilancio annuale di previsione, l'assestamento, gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale annuale dell' Agenzia, sono adottati dal presidente dell' Agenzia d'intesa con i vice presidenti ed approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dal capo I del titolo VII della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e dalle eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilità.

2.- Al bilancio di previsione è allegato il programma annuale di attività, adottato dal presidente, d'intesa con i vice presidenti, su proposta del comitato scientifico, e divenuto esecutivo a seguito del controllo esercitato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d) della legge regionale 37/2003. Il programma contiene, in particolare:

- a) le attività da svolgere nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 3;
- b) gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento.

3.- Al rendiconto generale è allegata la relazione sull'attività dell' Agenzia e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, adottata dal Presidente, d'intesa con i vice presidenti, nonché la valutazione espressa dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 37/2003.

Art. 21

(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sull' Agenzia ed a tal fine, in particolare:

- a) emana, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, direttive per la gestione dell' Agenzia, al fine di garantire la conformità agli indirizzi della programmazione regionale;
- b) esprime valutazioni in merito alla relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 37/2003 e riferisce alla commissione consiliare competente in materia di sanità ed al Consiglio regionale;
- c) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra i costi e i benefici e può richiedere, a tal fine, l'acquisizione di atti e disporre ispezioni; riferisce alla commissione consiliare competente in materia di sanità in merito allo svolgimento di tale attività;
- d) esercita il controllo, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti ed alle proprie direttive, sugli atti concernenti il regolamento interno e il programma annuale di attività, che divengono esecutivi se, entro quindici giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti; nel caso di richiesta di chiarimenti gli atti diventano esecutivi se non ne viene pronunciato l'annullamento entro quindici giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti stessi;

e) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un Commissario ad acta, in caso di incrazia nell'adozione di atti obbligatori, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

f) esercita il controllo sugli organi:

- 1) revocando la nomina di uno o più componenti del Collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate

COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL

Q. Ref. 10

inadempienze;

3) dichiarando la decadenza del Presidente e dei Vicepresidenti in caso di reiterate e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione e nominando contestualmente un commissario straordinario, che svolge le funzioni del Presidente decaduto fino alla data di insediamento del nuovo presidente e dei nuovi vice presidenti, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 22


(Disposizioni finali e transitorie)



1. Il funzionamento dell' Agenzia decorre dalla data di insediamento del Presidente di agenzia e del collegio dei revisori.

2.- Il Presidente nomina il Direttore e compie gli atti necessari per la prima organizzazione dell' Agenzia sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale che stabilisce con propria deliberazione:


- a) l' iniziale contingente di personale e le attrezzature da mettere a disposizione dell' Agenzia ;
- b) il finanziamento annuale dell' Agenzia sulla base della ricognizione degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dalla Regione e dalle strutture che operano in materia di trapianti, alla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

Il Presidente
Prof. C.U. Casciani



Vicepresidenti
 

Prof. S. Di Giulio



Prof. A.F. Sabato



Copia consegnata all'originario
